

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1974

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CHIMIENTI, BALDASSARRE, BECHIS, CIPRINI, COMINARDI,  
RIZZETTO, ROSTELLATO, TRIPIEDI, BARONI, BATTELLI,  
BRESCIA, DI BENEDETTO, D'UVA, LUIGI GALLO, MARZANA,  
VACCA, SIMONE VALENTE**

Abrogazione dei commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola

*Presentata il 21 gennaio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni in tema di ferie del personale della scuola sono state profondamente modificate rispetto al contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto di riferimento, stipulato il 29 novembre 2007, da due normative distinte.

Il CCNL del 29 novembre 2007, tuttora in vigore e mai rinnovato, agli articoli 13 e 19 disciplina il regime delle ferie, dei permessi e delle assenze, distinguendo in modo chiaro le fattispecie a seconda che si tratti di personale docente assunto a tempo indeterminato o determinato.

L'articolo 13, comma 9, stabilisce infatti che, per il personale docente a tempo indeterminato, « le ferie devono essere fruiti [...] durante i periodi di sospensione dell'attività didattica; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative ».

L'articolo 19 invece si riferisce al personale assunto a tempo determinato e specifica che, per questa categoria « la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria ».

Proprio l'articolo 19 può essere considerato come la disposizione chiave, che garantiva al personale docente precario la facoltà di non fruire coattivamente delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e di poter conseguentemente monetizzare a fine contratto le eventuali ferie non godute durante il periodo di contrattazione. Secondo lo scenario tratteggiato dal contratto collettivo, i giorni di sospensione dell'attività didattica non venivano infatti considerati « aprioristicamente » come giorni in cui il personale docente assunto a tempo determinato veniva posto in ferie d'ufficio.

La prima norma intervenuta sul tema delle ferie del personale scolastico è contenuta all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 (il decreto-legge sulla cosiddetta « *spending review* »), convertito dalla legge n. 135 del 2012, che ha introdotto il divieto complessivo di monetizzazione delle ferie non fruiti per tutto il personale della pubblica amministrazione, scuola compresa, prevedendo espressamente che « Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ».

Sulla base di questa disposizione, i giorni di ferie devono essere goduti dal personale della pubblica amministrazione obbligatoriamente secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, senza poter comunque dar luogo in alcun modo a trattamenti economici sostitutivi. La norma in questione introduce il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle ferie stesse per tutto il personale

pubblico, e quindi anche per il personale scolastico. Si tratta di una misura particolarmente rigorosa, finalizzata alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica e che disapplica le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.

Il secondo intervento sul tema delle ferie del personale della scuola si è avuto con la legge di stabilità del Governo Monti, la legge n. 228 del 2012, con i commi 54, 55 e 56 dell'articolo 1. In primo luogo, il comma 55 ha modificato il predetto articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, con una parziale deroga alla descritta disciplina, specificando che essa non si applica al personale della scuola, ma solo « limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie ». L'inciso citato introduce dunque una deroga per il personale scolastico rispetto al principio del divieto generale di monetizzazione delle ferie non fruiti, ma consente la monetizzazione al personale docente solo nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

Il comma 54 dispone infatti che al personale docente, senza alcuna distinzione tra personale di ruolo e a tempo determinato, è consentito fruire delle ferie « nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ».

In base al combinato disposto dei commi 54 e 55, appare chiaro che il numero di giorni di ferie monetizzabili dal personale docente precario, dato dalla differenza tra numero di giorni di ferie spettanti e giorni di sospensione dell'attività didattica, risulta in evidente diminuzione rispetto a quanto statuito dal contratto collettivo nazionale di riferimento, in cui i giorni di sospensione

dell'attività didattica non venivano considerati giorni di ferie godute e dunque non monetizzabili.

Nel caso tipico di un contratto a tempo determinato che decorra dal 1° settembre al 30 giugno, i giorni di ferie spettanti sono circa 36, ma ai fini della monetizzazione la normativa attualmente in vigore impone di sottrarre a questi i giorni di sospensione dell'attività didattica, che secondo il disposto del comma 54 sono da considerarsi aprioristicamente come giorni di ferie del personale docente: ecco che, svolgendo la semplice sottrazione, si scende a un numero di giorni di ferie non fruiti e dunque monetizzabili risibile, causando la perdita di oltre 1.000 euro l'anno per ogni docente.

La normativa introdotta dalla legge di stabilità pone sullo stesso piano docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, sancendo per entrambe le categorie l'obbligo di intendere i giorni di sospensione dell'attività didattica come giorni in cui il personale scolastico tutto viene considerato in ferie « d'ufficio ». Un obbligo confermato e ribadito dalla nota n. 72696 del 4 settembre 2013, emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in cui si ricorda che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre naturalmente a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, le eventuali sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi.

La disciplina dettata dal contratto collettivo di riferimento in materia di ferie, al contrario, distingue chiaramente tra docenti di ruolo e a tempo determinato, proprio in considerazione del fatto che i contratti a termine, nella migliore delle ipotesi, conservano la loro validità fino al 30 giugno e dunque non consentono al personale precario di usufruire delle mensilità retribuite di luglio e di agosto, come invece avviene per i docenti di ruolo.

Gli effetti della nuova disciplina normativa introdotta dalla legge di stabilità risultano infatti pressoché nulli per i do-

centi con contratto a tempo indeterminato: per loro le vacanze arrivano regolarmente con la chiusura estiva delle scuole, e le mensilità di retribuzione restano sempre dodici, a cui va aggiunta la tredicesima.

Gli interventi normativi esaminati e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze hanno invece parificato le due fattispecie contrattuali in tema di ferie, non tenendo conto delle innegabili disparità retributive e contrattuali e determinando un'ulteriore e gravissima sperequazione di trattamento tra docenti di ruolo e precari, per i quali dovrebbero valere le stesse norme contrattuali e le stesse tutele, e che invece sono stati ulteriormente penalizzati a livello economico dal diverso meccanismo di calcolo delle ferie, che si traduce in un consistente taglio dello stipendio.

Il personale precario, che già risulta profondamente vessato dalla mancanza di posti e dalla totale assenza di continuità didattica e di prospettive lavorative, viene dunque nuovamente sacrificato per le esigenze di bilancio, con una norma di legge che sconfessa il contenuto del contratto collettivo di riferimento.

Il comma 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sancisce infine che dal 1° settembre 2013 le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 sono operative e non potranno mai essere derogate da contratti collettivi nazionali del lavoro, disponendo di fatto la prevalenza della legge ordinaria sulle discipline contrattuali collettive per il comparto scuola. Una disposizione in evidente contrasto con quanto statuito dall'articolo 2 del cosiddetto « testo unico sul pubblico impiego » (decreto legislativo n. 165 del 2001), che al comma 2 prevede al contrario che « eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge » e al comma 3 che « L'attribuzione di tratta-

menti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali». Il comma 3-bis dispone invece che «Nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile».

L'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede infine che «La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali», mentre l'articolo 45, comma 1, precisa che «Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi».

Con questa proposta di legge si interviene su entrambe le normative che hanno in rapida successione modificato il regime delle ferie del personale della scuola e disatteso il decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di contrattazione collettiva. Con l'articolo 1 si abrogano i commi 54 e 56 della legge n. 228 del 2012, mentre

con l'articolo 2 si interviene nuovamente sul testo del decreto-legge n. 95 del 2012, specificando che la disciplina contenuta all'articolo 5, comma 8, non si applica al personale scolastico, senza però introdurre l'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica e ripristinando in buona sostanza la situazione pregressa, in cui il personale assunto a tempo determinato vedeva monetizzate le ferie non fruite durante il rapporto di lavoro. La cifra così ottenuta, pari a circa 1.000 euro per i docenti sotto contratto dal 1° settembre al 30 giugno, veniva corrisposta tra il gennaio e il marzo dell'anno successivo e costituiva una sorta di risarcimento economico per i periodi di disoccupazione.

Con questa proposta di legge si ritorna alle disposizioni contenute nel contratto collettivo di categoria, in cui si prevedeva una forma compensativa per i docenti precari non fruitori di ferie durante il periodo scolastico attraverso la monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti. Si tratta di un atto necessario per restituire dignità a una categoria da troppi anni vittima di provvedimenti ingiusti e vessatori, che oltre ad aver condizionato la continuità e la qualità della didattica, ora risultano anche lesivi di diritti costituzionalmente garantiti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge  
24 dicembre 2012, n. 228).*

1. I commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

## ART. 2.

*(Modifica all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).*

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, supplente breve e saltuario o docente con contratto, fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche ».

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con

l'esclusione di quelli concernenti la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0017910\*